

Elemento soggettivo dell'illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare - sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità.... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022